# COMMISSIONE XI

# AGRICOLTURA E FORESTE

## XXXVIII.

# SEDUTA DI MARTEDÌ 12 OTTOBRE 1965

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **TRUZZI**

## INDICE

PAG.

**Congedo:**

PRESIDENTE . . . . . 409

**Comunicazione del Presidente:**

PRESIDENTE . . . . . 409

**Disegno di legge** (*Seguito della discussione*):

Disciplina dell'ammasso dell'essenza di bergamotto (1536) . . . . . 409

PRESIDENTE . . . . 409, 413, 418, 419, 420, 421, 422

PALA, *Relatore* . . . . . 409, 419, 420, 421

MICELI . . . . 413, 417, 418, 419, 421, 422

FIUMANÒ . . . . . 415, 420

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . 417, 421, 422

**La seduta comincia alle 10,30.**

OGNIBENE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

### Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Sedati.

### Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Fiumanò sostituisce, per la discussione del disegno di legge all'ordine del giorno, il deputato Romagnoli.

### Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina dell'ammasso dell'essenza di bergamotto (1536).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dell'ammasso dell'essenza di bergamotto », in precedenza rinviato a causa dell'indisponibilità dell'onorevole Relatore.

L'onorevole Pala ha facoltà di svolgere la relazione.

PALA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge ripropone al nostro esame un provvedimento che non ha concluso il suo *iter* nella precedente legislatura per il sopravvenuto scioglimento delle Camere.

Il testo che è ora sottoposto al nostro esame tiene conto degli emendamenti che al primitivo disegno di legge sono stati apportati dalla VIII Commissione del Senato in sede deliberante e dalla Commissione agricoltura di questa Camera, con talune ulteriori modificazioni ed aggiunte che considereremo più avanti.

Occorre preliminarmente ricordare che in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 54 del 5 giugno 1962, hanno perduto efficacia le norme relative all'ammasso della essenza di bergamotto contenute nel decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 278, e nella legge di conversione 23 aprile 1936, n. 829. La Corte ha rilevato il contrasto delle norme citate con l'articolo 41 della Costituzione e specificamente la « non rispondenza di esse al principio della riserva di legge, nei termini in cui questa è disposta dal terzo comma di detto articolo ».

Ricorderò incidentalmente che l'articolo 41 della Costituzione così recita: « L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ».

La sentenza della Corte, pur riconoscendo che il conferimento obbligatorio di prodotto sia, in genere, una misura di direzione pubblica di economia, rientrante tra quelle consentite dall'articolo 41, e pur ritenendo che la finalità sociale non possa escludersi in via di principio in vista del carattere particolare o localmente limitato alla categoria di operatori economici (come nel caso dei produttori di bergamotto), rilevava nelle norme impugnate non solo la totale mancanza di specificazione di indirizzi e programmi, ma anche l'assenza di ogni indicazione di « dati attraverso i quali si manifestino in qualche modo i fini di utilità sociale e i criteri ai quali all'uopo la legge stessa si sarebbe ispirata ».

Questa totale mancanza di determinazioni programmatiche nelle norme citate significava che il principio della riserva di legge non era rispettato.

Era necessario perciò stabilire con nuove norme, aderenti ai principî costituzionali, il vincolo obbligatorio del prodotto, al fine di attuare una efficace difesa dei produttori di essenza nei confronti della speculazione commerciale, e per sodisfare indirettamente gli interessi economici generali della zona in cui è localizzata e concentrata la coltura del bergamotto, assicurando nel contempo idonee garanzie di qualità ai consumatori che sono, per il 96 per cento, profumieri esteri.

Come è noto, il bergamotto è una coltura molto pregiata per l'olio essenziale che si ottiene dalla scorza dei frutti che è in media in ragione di un chilogrammo per ogni 2.200-2.400 frutti.

La superficie agraria coltivata a bergamotto ricade esclusivamente nella provincia di Reggio Calabria e risulta di circa 3.200 ettari; interessa alcune migliaia di famiglie di piccoli produttori, coltivatori diretti e contadini, associati alla compartecipazione del reddito dell'impresa agricolo-industriale.

L'82 per cento della coltivazione interessa aziende agricole che non superano i due ettari, talché il parametro per l'assegnazione dei voti in seno all'assemblea del consorzio è costituito da appena 1.200 metri quadrati di superficie coltivata a bergamotto.

Il consorzio del bergamotto fu costituito, accogliendo i voti unanimi insistentemente e vivacemente formulati dai produttori, con decreto ministeriale del 29 maggio 1946. Con tale decreto si dava assetto giuridico e carattere di obbligatorietà all'associazione consortile che di fatto, con la denominazione di « Consorzio bergamotto », aveva attuato negli anni precedenti la difesa collettiva di quella branca produttiva e l'ammasso dell'essenza, reso poi obbligatorio, come si è detto, dal regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 278, già citato, convertito nella legge 23 aprile 1936, n. 829.

Il consorzio ha operato in un settore da molto tempo tormentato e paralizzato ad opera di limitati gruppi commerciali attraverso un continuo processo speculativo (causa questa delle continue fluttuazioni delle quotazioni), favorito dalla disorganizzazione dei numerosissimi piccoli produttori, spesso assillati dalla necessità e sempre indifesi nel complesso giuoco del mercato riguardante una merce destinata prevalentemente ai mercati esteri dell'industria profumiera. Per circa 26 anni in questo settore il consorzio ha assicurato certezza e continuità di reddito alle migliaia di piccole aziende interessate, non solo specializzando e sempre più qualificando gli agricoltori in una produzione pregiatissima, ma soprattutto sottraendoli alla morsa delle speculazioni e combattendo le sofisticazioni che già avevano determinato gravissime e pressoché endemiche crisi di mercato.

Dalla sua costituzione non si sono più avuti periodi di crisi poiché il consorzio, con il controllo democratico di assemblee e organi di gestione liberamente eletti, non solo ha operato per le vendite collettive, ma ha agito altresì come stanza di compensazione per gli alti e bassi della produzione. Inoltre si è determinata una garanzia a vantaggio dei consumatori del prodotto, per la sua genuinità, per la perfezione tecnica e igienica delle operazioni effettuate per ricavare le essenze, per il prezzo remunerativo, pur mantenuto ad un livello costantemente alto, tale da sodisfare le esigenze della produzione.

Da tutto ciò si deduce l'utilità, anzi la necessità e l'urgenza di approvare questo disegno di legge.

Con esso si affronta e si risolve anzitutto il problema di natura prevalentemente formale e regolamentare, in adempimento ad una precisa norma costituzionale, stabilendo all'articolo 1, primo comma, quelle determinazioni programmatiche e specificando quei fini di utilità sociale la cui mancanza ha de-

terminato la sentenza della Corte Costituzionale; tali indirizzi e finalità, oltre che dalla indicazione espressa fattane nell'articolo 1, risultano precisamente determinati anche attraverso la disciplina dell'intero sistema stabilito per la fissazione dei prezzi e per la vendita del prodotto.

In particolare, in coerenza con il fine particolare di tutelare i produttori di essenze, si è previsto che la determinazione del prezzo (articolo 6) debba avvenire con criteri puramente economici, pur con la giusta considerazione delle esigenze delle categorie commerciali. Da ciò consegue una ben precisa delimitazione dei poteri dell'organo pubblico che provvede a tali determinazioni, e cioè del consiglio di amministrazione del consorzio di bergamotto.

Con gli articoli 1 e 2 si stabilisce l'obbligo dell'ammasso, se ne affida la gestione all'esistente consorzio del bergamotto, si determinano tutti gli adempimenti per i coltivatori di bergamotto, per i produttori di essenza e per i commercianti.

Un emendamento aggiuntivo apportato al precedente disegno di legge dalla Commissione agricoltura della Camera e che corrisponde al secondo comma dell'articolo 2 del presente disegno, stabilisce che il mezzadro, solo o compartecipante acquista all'atto della raccolta la piena disponibilità dei frutti di sua spettanza. Viene proposta in questo testo una eccezione a tale norma, nel caso in cui il concedente intenda conferire il raccolto al consorzio del bergamotto.

Si ritiene questa eccezione giustificata dal fatto che si avrebbe, con il conferimento al consorzio, la certezza di una perfetta lavorazione e soprattutto il più generale vantaggio di diminuire la frammentazione dell'offerta in piccole partite di frutti e, conseguentemente, di dare minori occasioni alla speculazione.

In tale ipotesi i coloni sarebbero pienamente garantiti, potendo controllare la quantità di frutto conferita al consorzio e la resa in essenza.

Occorre infatti ricordare che la raccolta del bergamotto non avviene tutta nello stesso tempo, ma, in quanto segue il processo di maturazione del frutto, si svolge a gradi successivi e che la migliore qualità dell'essenza viene ottenuta in rapporto alle quantità del frutto trattate e alla omogeneità delle stesse.

Quindi, se la lavorazione non è fatta rispettando un minimo di quantità su partite omogenee, l'essenza che viene ad essere ricavata è di qualità più scadente, con conseguenti riflessi sul valore definitivo del prodotto.

Le finalità della legge che sono quelle di proteggere il prezzo e la qualità, a garanzia dei consumatori, sono rispettate dall'eccezione proposta nel disegno di legge.

Non mi dilungherò ad illustrare il vantaggio derivante da un più lontano inserimento della speculazione sul mercato del frutto, in quanto esso appare evidente.

Per quanto attiene alla garanzia dei coloni, sottolineato il vantaggio loro derivante dalla migliore remunerazione della produzione, proporzionata alla migliore qualità del prodotto, è facile comprendere come essa possa essere realizzata attraverso i controlli sulla quantità di frutti conferita e nella loro resa in essenza.

In proposito giova ricordare l'articolo 4, quarto comma, della legge 15 settembre 1964, n. 756, che detta « norme in materia di contratti agrari »; esso sancisce che « quando i prodotti sono conferiti in comune ad aziende di trasformazione o di conservazione o ad esercizi di vendita, i relativi accrediti sono fatti separatamente alle parti per le rispettive quote. In tal caso il concedente ed il mezzadro partecipano a parità di condizioni ai risultati economici delle operazioni di trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti ».

Occorre altresì ricordare che con il presente disegno di legge si provvede direttamente a stabilire una nuova composizione del consiglio di amministrazione del consorzio, facendovi partecipare un'adeguata rappresentanza della categoria dei mezzadri, coloni e compartecipanti.

In conclusione si può dire che in tal modo si concorre al potenziamento del consorzio sia in funzione del mercato del frutto sia nella sua attività di trasformazione dei prodotti.

Questo potenziamento ritengo possa essere condiviso da tutte le parti politiche per ciò che il consorzio ha rappresentato e rappresenta a sostegno e sviluppo dell'economia di questo settore e della zona territoriale interessata e per la vasta rappresentatività e democraticità che ai suoi organi vengono assicurate dal presente disegno di legge.

Con gli articoli 3, 4 e 5 si regolano le modalità del conferimento, delle analisi e della valutazione del prodotto a garanzia dei conferenti.

L'articolo 6 contiene, come si è all'inizio accennato, i criteri per la determinazione del prezzo di vendita del prodotto ammassato, in

relazione alla sua qualità ed ai costi di produzione, nonché sulla base delle condizioni di mercato.

L'articolo 7 fa obbligo al consorzio di vendere ai commercianti del ramo almeno i due terzi dell'essenza posta in vendita in ciascun mese, accordando ad essi una produzione fino al 5 per cento del prezzo, ed istituisce una commissione per il controllo di tali adempimenti. È da rilevare che mentre il precedente disegno di legge approvato nella Commissione agricoltura di questa Camera non specificava la composizione di questa commissione, il presente disegno di legge ne determina la nomina da parte del consiglio di amministrazione, stabilisce in quattro il numero dei membri, dispone che tra essi devono essere compresi due commercianti del settore designati rispettivamente dalla camera di commercio di Reggio Calabria e di Messina.

L'articolo 8 detta norme sul conferimento dell'essenza a garanzia dei consumatori, mentre l'articolo 9 detta i criteri di ripartizione del ricavato della vendita tra i conferenti in relazione alle caratteristiche qualitative del prodotto da ciascuno consegnato.

Con l'articolo 10 si attribuisce al consorzio del bergamotto la facoltà di imporre, con deliberazioni della sua assemblea, contributi a carico dei consorziati, in proporzione ai redditi dei terreni coltivati a bergamotto, da essi posseduti o condotti.

In luogo del contributo potrà essere effettuato un prelevamento sul ricavato del prezzo di vendita del prodotto ammassato.

Tale imposizione o prelevamento, che non potrà eccedere i limiti stabiliti dalla legge, si giustifica al fine di un migliore adempimento dei fini istituzionali del consorzio, e particolarmente per lo sviluppo e l'ammodernamento dei suoi impianti e delle attrezzature per l'estrazione dell'essenza.

L'articolo 11 stabilisce le sanzioni penali per le contravvenzioni alle norme della legge, mentre l'articolo 12 attribuisce agli agenti delegati dal consorzio il compito di accertare tali contravvenzioni.

L'articolo 13 contiene una norma transitoria per assoggettare agli obblighi e vincoli previsti dal disegno di legge coloro che si troveranno in possesso di essenza alla data di entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 14 modifica il corrispondente articolo approvato dalla Commissione della Camera nella precedente legislatura, nel quale si faceva obbligo al consorzio di apportare modifiche al proprio statuto al fine di assicurare l'effettiva rappresentanza in seno agli organi consortili delle categorie dei produttori agricoli conferenti. Il presente disegno di legge provvede invece direttamente a stabilire una nuova composizione del consiglio di amministrazione dell'ente facendovi partecipare, come si è già in precedenza accennato, una rappresentanza della categoria dei mezzadri, coloni e compartecipanti. È da rilevare in particolare che tale norma modifica radicalmente la struttura degli organi amministrativi del consorzio, non solo inserendo con nomina del prefetto tre membri designati dagli organi sindacali, non solo rafforzando la rappresentanza dei consortisti minori, per cui due membri del consiglio sono eletti da consortisti che hanno diritto a non più di sei voti (proprietari cioè di non più di 7.200 metri quadrati), ma riducendo da 35 a 20 il numero massimo di voti per ciascun consortista.

L'articolo 15 infine stabilisce che la legge abbia vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Onorevoli colleghi, mentre mi auguro che questa Commissione vorrà apprezzare il lavoro svolto nella precedente legislatura dalle Commissioni del Senato e della Camera, che hanno perfezionato dopo ampi dibattiti il disegno di legge sottoposto al loro esame, vorrei porre in rilievo quanto nello stesso senso ha fatto il ministro proponente rispetto al testo su cui oggi discutiamo.

Indubbiamente l'attuale formulazione tiene conto delle esigenze fatte presenti in sede di Commissione dalle diverse parti politiche nella precedente legislatura e rappresenta un passo avanti rispetto al testo già approvato dalla Commissione agricoltura nel 1963, particolarmente per quanto riguarda la struttura interna del consorzio e la rappresentanza dei legittimi interessi di determinate categorie di lavoratori.

Il sistema così com'è previsto in questo disegno di legge rappresenta il punto di convergenza, nella salvaguardia generale degli interessi di ogni singola categoria di interessi diversi; avendo come fine la tutela del prodotto nella qualità e nel prezzo, a vantaggio dei produttori e dei consumatori, esso concilia gli interessi degli operatori economici della zona e del settore (proprietari, coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti), riducendo al limite minimo la possibilità di speculazioni e sofisticazioni ed attua una forma di gestione del consorzio democratica e sufficientemente rappresentativa.

Tutto ciò concorre a sottolineare quei fini sociali e quell'interesse generale che erano

richiesti dalla Carta costituzionale per giustificare il vincolo obbligatorio del prodotto.

Pertanto invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Pala per l'esauriente relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MICELI. Su questo provvedimento, che ci viene ripresentato dopo che il suo *iter* fu interrotto una prima volta dallo scadere della scorsa legislatura, noi dobbiamo, innanzi tutto, sollevare una formale riserva di inaccettabilità.

E cerchiamo di motivare tale riserva, prima di tutto dal punto di vista formale. Il Governo si è difatti trovato ad un certo punto, a proposito della gestione del consorzio per l'ammasso del bergamotto, di fronte ad una sentenza della Corte Costituzionale (citata anche nella relazione) secondo la quale non possono essere imposti obblighi all'iniziativa economica privata, se tali obblighi non sono preceduti da un piano che indirizzi tale iniziativa verso fini di utilità sociale.

La Commissione agricoltura ha dovuto valutare una simile eccezione della Corte Costituzionale anche in altre occasioni, come, ad esempio, a proposito della bieticoltura.

Vi è naturalmente una giustificazione in tutto questo. Non siamo stati noi a portare l'iniziativa privata in prima linea, nella Costituzione.

Ad ogni modo l'articolo 41 della Costituzione esiste, e noi dobbiamo accettarlo; non si può certo dire che esso favorisca i nostri desideri, ma non per questo noi possiamo proporne la cancellazione dalla nostra Costituzione.

Ma vediamo ora come il Governo ha cercato di superare questo ostacolo. Non certo adempiendo quanto sostanzialmente prescrive la Costituzione, cioè stilando un programma non dico in un quadro generale, ma per lo meno in un ambito settoriale per questa attività di produzione, trasformazione e commercializzazione del bergamotto. Il Governo semplicemente si è limitato ad introdurre nello articolo 1 del disegno di legge il seguente inciso: « Allo scopo di tutelare la produzione del bergamotto, nell'interesse economico generale della zona dove si pratica tale coltura, nonché di assicurare idonee garanzie di qualità ai consumatori ». Non credo che si possa dire che, con questo inciso, il Governo abbia formulato quel programma richiesto dalla Costituzione. Non si può perciò dire che in tal modo si sia superato l'ostacolo posto dalla Costituzione; si tratta invece di una semplice dichiarazione liberatoria che si può inserire ovunque, tanto essa è generica.

Se con questa forma di giaculatoria si assolvesse all'obbligo di osservare il dettato sostanziale dell'articolo 41 della Costituzione, allora vorrebbe dire che esso può anche essere eluso, non dico con estrema facilità, ma quanto meno a prezzo irrisorio.

Orbene, se vogliamo dettare una disciplina per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione del bergamotto, mettiamoci d'accordo non sulla dichiarazione formale migliore, necessaria per eludere il dettato della Costituzione, ma sulla sostanza dell'argomento, cioè sulle finalità e l'entità della produzione di bergamotto e sulla localizzazione delle aziende economiche ad essa interessate.

Questo è il merito di cui dobbiamo discutere. Soltanto in un secondo momento potremo decidere circa una disciplina del settore.

Tutta questa impostazione deve essere inserita nel disegno di legge, e non soltanto nella relazione (che d'altra parte non ne fa affatto cenno). Il relatore si è limitato a dirci che la dichiarazione inserita nell'articolo 1 del presente disegno di legge è una forma di programmazione che, entrando a far parte del disegno di legge, giustifica l'evasione (perché è una eccezione quella di imporre limiti) al dettato dell'articolo 41 della Costituzione.

All'inizio ho parlato di questione formale, ma in realtà è una questione di sostanza quella di vedere se il Governo, proponendo questo provvedimento, ha già un programma e se, coerentemente a tale programma, vuol far rispettare la disciplina per quella determinata produzione.

La seconda osservazione che vorrei fare è la seguente: con questo disegno di legge, non faremo altro che ricalcare quanto già stiamo facendo su un piano più generale in riferimento al problema della programmazione. Cioè, esiste già una programmazione generale, almeno per poterne parlare nelle Assemblee, alla radio, alla televisione e tale programmazione generale dovrebbe dettare anche gli indirizzi settoriali della programmazione stessa; ma il fatto è che noi non abbiamo ancora discusso, neppure in Commissione, tale programmazione, mentre le leggi che ad essa fanno riferimento sono ormai molte ed alcune persino già approvate. Così, ad esempio, la legge di proroga della Cassa per il mezzogiorno che fa appunto riferimento a questa « araba fenice » che è la programmazione. Anche nel Piano verde numero 2, che è stato discusso dal Consiglio nazionale della

economia e del lavoro, si fa riferimento alla fantomatica programmazione e si parla di « seguire gli indirizzi della programmazione ». Ma di quale programmazione – torno a ripetere – se noi non abbiamo ancora discusso e tanto meno è stato approvato il provvedimento relativo? L'indirizzo potrebbe essere addirittura opposto a quello che si prefigge il Piano verde numero 2, se il Parlamento decidesse in questo senso.

Quindi, in definitiva come si può prefigurare l'applicazione settoriale di una programmazione, o di un qualsiasi altro principio generale, se di tale programmazione, o principio, non si ha nozione? Una programmazione può, infatti, una volta approvata, contenere molti indirizzi, anche diversi da quello presupposto.

Occorre aggiungere che vi è una proposta dell'onorevole Truzzi, di cui parleremo a suo tempo, tendente alla costituzione degli enti economici dell'agricoltura. Ora, prima che si discuta, di questa, noi poniamo in discussione un provvedimento che, anche se non espressamente, prefigura nel settore del bergamotto la costituzione e le funzioni di un consorzio del bergamotto, cioè di un ente che sovraintende alla coltura, all'ammasso, alla commercializzazione del prodotto. Cioè, in mancanza di un principio generale relativo alla istituzione di organismi per la tutela, la difesa e la regolamentazione dei prodotti in agricoltura, noi andiamo a stabilire un'applicazione settoriale di questo inesistente principio.

Queste sono le due osservazioni fondamentali che ritengo di dover fare. Passiamo ora alle altre di minore rilievo.

Il disegno di legge oggi all'ordine del giorno prevede non la costituzione di un'associazione dei produttori di bergamotto, ma l'ammasso obbligatorio di tutta la produzione di questa coltura. Però al secondo comma dello articolo 1 si dice: « L'ammasso è gestito dal consorzio del bergamotto di Reggio Calabria, di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1946 ».

Voi dite che il decreto ministeriale che lo istituì reca la firma dell'onorevole Gullo, ma io vi rispondo che si era in un periodo in cui non solo non vi era ancora una Costituzione, ma le condizioni dell'agricoltura erano ben diverse; si era, cioè, in un periodo di emergenza e bisognava cercare di utilizzare tutti gli strumenti anche i più drastici.

Nell'articolo 2 di quel decreto ministeriale si fissa il principio dell'obbligatorietà del consorzio del bergamotto. Questa disciplina la si può o meno accettare teoricamente, ma l'essenziale è che, in base al decreto istitutivo di questo consorzio, tutti i produttori di bergamotto non possono evitare di farne parte.

È mai ammissibile, alla luce di quanto ho detto, che oggi noi costringiamo tutti i produttori di bergamotto non tanto a far parte di questo consorzio, quanto, in pratica, a subordinare tutta la loro attività a questo consorzio che trae origine da una legge che ne fissa l'obbligatorietà?

Voi direte che tale consorzio è stato costituito nel 1946. Bene, ma non bisogna dimenticare che poi tale consorzio si è dato uno statuto autonomo. Difatti, nello stesso provvedimento istitutivo era stabilito che per i primi 4 mesi il consorzio sarebbe stato retto da un commissario, il quale, entro tale termine avrebbe dovuto convocare l'assemblea per far approvare uno statuto. E così fu fatto: oggi difatti il consorzio ha un proprio statuto.

A tale statuto si è riferito, ovviamente, al decreto ministeriale 29 maggio 1946, istitutivo del consorzio stesso.

In esso è detto che chi è stato obbligato a far parte di questo consorzio non possa allontanarsene: si conferma cioè nei suoi primi articoli l'origine e la obbligatorietà del consorzio stesso. Ritenevo che in seguito vi potesse essere qualche norma diversa, come in tutti gli statuti delle associazioni cooperative economiche e libere. Infatti, in ogni società si prevedono i diritti e gli obblighi dei soci, e, tra i diritti, quello di recesso. Nel nostro caso, appunto per affermare e perpetuare la obbligatorietà dell'appartenenza a questo consorzio voluto per legge, manca dunque ogni norma che contempli il diritto al recesso del socio, che abbia dovuto far parte del consorzio in virtù del decreto ministeriale 29 maggio 1946. Ci troviamo di fronte ad un consorzio che si è dato uno statuto con l'approvazione dell'assemblea dei soci: ma anche in questo caso si è trattato di soci costretti a far parte del consorzio.

È a questo consorzio che il Governo prevede di ridare l'incarico dell'ammasso obbligatorio del bergamotto. In altri articoli poi sono previsti la costruzione e l'ampliamento degli impianti per l'estrazione dell'essenza; e, tra i vari compiti istituzionali, il consorzio può imporre ai soci proprietari e conduttori del fondo contributi commisurati alle tariffe del reddito dominicale e comunque non superiore al valore medio di 3 chilogrammi di essenza per ettaro. Le relative deliberazioni sono adottate annualmente dall'assemblea del con-

sorzio e sono soggette all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ci troviamo, quindi, congiuntamente di fronte ad una evasione sostanziale dell'articolo 41 della Costituzione, in rapporto alla assenza di una giustificazione di carattere programmatico e alla esistenza di un obbligo di ammasso conferito ad un consorzio che è stato istituito, che sopravvive ed opera in virtù di un decreto del 1946. Sostanzialmente sono vincolati anche dal punto di vista degli obblighi finanziari a questo originario consorzio anche coloro che operano gli ammassi. Tuttavia non è detto che chi fa ammassi si debba consorziare (non voglio andare al di là di quanto prevede la legge). Ma il produttore obbligato a dare il suo prodotto allo ammasso non ha nememno il diritto ad una frazione di voto per poter intervenire, sia pure in piccola parte, nella vita del consorzio, mentre deve sottostare a tutti gli obblighi che gli vengono imposti.

Per questi motivi ritengo che il disegno di legge non possa venire approvato nell'attuale formulazione e che si debba demandare al Governo l'incarico di riformularlo per renderlo compatibile con l'articolo 41 della Costituzione, sciogliendo l'attuale consorzio e promuovendo la costituzione di un nuovo consorzio obbligatorio a cui attribuire compiti ben precisi. Innanzi tutto, quindi, occorre giustificare il limite posto all'ammasso, e poi aprire una discussione in merito al disegno di legge, dopo aver sciolto i nodi fondamentali posti alla base del mio intervento.

FIUMANÒ. Alle considerazioni di principio già sollevate vorrei aggiungerne altre sul merito del disegno di legge. Il relatore si è riferito alla discussione avutasi su questo argomento nella passata legislatura, il 31 gennaio 1963, alla vigilia dello scioglimento delle Camere. Effettivamente in quella occasione la nostra posizione sembrò derogare alla questione di principio annunciato dall'onorevole Miceli. La situazione allora consigliò che si mantenesse un atteggiamento benevolo nei confronti del disegno di legge, in considerazione delle condizioni dei coloni. Noi ci proponevamo di far riconoscere per i coloni la disponibilità del prodotto, cosa che fin da allora nessuna legge e nessun contratto sindacale riconoscevano. Volevamo che i coloni entrassero nel consiglio di amministrazione e negli organi del consorzio, ma ciò non fu possibile ottenere. Si riuscì tuttavia a sollecitare una discussione di carattere sindacale, che portò ad un accordo che aumentò la quota spettante ai coloni dal 20 al 28 per cento.

Quindi, nel corso della discussione di quel primo disegno di legge, pur sottolineando i pericoli di una eccezione di incostituzionalità, ritenemmo che potesse essere consentita una deroga, tenuto conto della particolarità della situazione. Inoltre, si trattava di una produzione proveniente da una zona molto limitata del nostro paese (soltanto una provincia, per circa tremila ettari), nonché unica su scala mondiale.

Ma oggi la situazione è diversa, anche da questo punto di vista. I motivi che potevano allora essere addotti sotto il profilo sociale e sindacale oggi non sussistono più. La nuova legge sui patti agrari, malgrado i suoi limiti, ha riconosciuto ai coloni la completa disponibilità del prodotto. Orbene, con le disposizioni contenute nell'articolo 2 del disegno di legge in discussione praticamente viene tolta detta disponiiblità ai coloni (a danno della conquista da questi già conseguita), perché la si subordina alla decisione padronale di affidare al consorzio del bergamotto la lavorazione dei frutti, con conseguente impiego delle attrezzature consortili.

Debbo inoltre aggiungere che il disegno di legge presentato nel 1963 non venne approvato perché, malgrado gli impegni assunti e gli accordi intervenuti, il Governo si dichiarò contrario al fatto che i coloni entrassero di pieno diritto nel consiglio d'amministrazione. Il disegno di legge in discussione, a mio parere, è dunque più arretrato rispetto agli stessi accordi del 1963.

Affrontando ora la questione sotto il profilo più strettamente economico, desidero contestare la validità degli obiettivi che il disegno di legge si propone. Tali obiettivi sono: difesa del prezzo e difesa della qualità.

Per quanto riguarda la difesa della qualità, noi riteniamo che con altri mezzi si possa raggiungere lo stesso scopo. Infatti, la stazione sperimentale di Reggio Calabria svolge già oggi gran parte della sua attività per adempiere agli stessi obblighi cui adempiva nel passato in conseguenza della legge sull'ammasso obbligatorio; adempie tuttora a quei compiti perché, anche se l'ammasso non è più obbligatorio, gli stessi produttori hanno ritenuto utile non desistere da tale pratica, intesa alla salvaguardia della qualità del prodotto. D'altro canto, mi sembra che in questo settore le stazioni sperimentali abbiano l'obbligo e il diritto di effettuare esami ed analisi sulla qualità del prodotto, anche se è vero che ciò è previsto per i prodotti destinati all'esportazione. A mio avviso, non dovrebbe essere difficile da parte nostra sta-

bilire che questo controllo avvenga anche sui prodotti destinati al commercio interno. Pertanto, siamo dell'opinione che l'azione già esplicata dalla suddetta stazione sperimentale non debba essere indebolita, ma se mai rafforzata con la concessione di idonee attrezzature. In tal caso, la stazione sperimentale dovrebbe risolvere alcuni problemi organizzativi. Infatti, attualmente, una buona parte di questi compiti viene assolta dal consorzio, anche se, come ho già detto, potrebbe essere convenientemente assolta dalla stazione sperimentale, mediante personale idoneo ad esercitare il controllo e la vigilanza.

Per quanto riguarda la difesa del prezzo, molto indicativa è l'esperienza degli ultimi tre anni; in base ad essa, infatti, oggi una buona parte dei produttori contesta l'opportunità del sorgere di un ammasso obbligatorio del bergamotto. Infatti, nel 1962 (anno della sentenza della Corte Costituzionale) il bergamotto costava lire 13.500 al chilogrammo. Come appare dal bollettino statistico della camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria, oggi, a distanza di tre anni e in regime di libero mercato, l'essenza di bergamotto ha più che raddoppiato il suo prezzo, poiché è quotata lire 30.000 al chilogrammo. Pertanto, anche da questo punto di vista, non mi sembra valida la motivazione del disegno di legge, quando fa riferimento all'obiettivo della difesa del prezzo.

Del resto una parte considerevole di produttori, piccoli e medi industriali, hanno recentemente presentato un esposto, in cui si dichiarano contrari in via assoluta al ripristino dell'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto, poiché ritengono che non sia utile né per i produttori, né per l'industria. Negli ultimi due anni lo Stato ha erogato centinaia di milioni, attraverso i vari istituti, a favore delle industrie meridionali di lavorazione del bergamotto, permettendo la costruzione delle necessarie attrezzature. Ora, a causa del presente disegno di legge, le stesse industrie si vedrebbero costrette a chiudere gli stabilimenti, né sarebbero in condizione di restituire allo Stato i mutui che sono stati loro concessi.

Vengono dunque meno le finalità della legge in discussione. Come ho già detto, per quanto riguarda la difesa della qualità del prodotto possono ottenersi gli stessi risultati senza ricorrere all'amasso obbligatorio, mantenendo l'attuale potere di intervento che per legge spetta alla stazione sperimentale di Reggio Calabria, anzi aumentandolo, grazie alla concessione di altri mezzi e personale per il controllo, le analisi e la vigilanza (attività che il presente disegno di legge demanda agli organi del consorzio).

È possibile eccepire che ne conseguirebbero aggravi per il bilancio dello Stato; ma ciò non è vero. Secondo il disegno di legge in discussione, viene autorizzato il consorzio ad imporre aggravi finanziari nei confronti dei produttori, cosa che il consorzio obbligatorio ha largamente fatto negli anni scorsi, grazie al suo statuto, arrivando ad incamerare circa un miliardo (che non si sa che fine abbia fatto). La stazione sperimentale, dunque, potrebbe essere autorizzata, in vista delle attività di controllo, analisi e vigilanza da svolgere, ad imporre obblighi finanziari nei confronti di produttori e conferenti. Si tratterebbe, in altri termini, di una prestazione pagata.

Anzi, io penso che attraverso questa attività lo Stato non solo non avrebbe nessun aggravio, ma potrebbe incamerare qualcosa, pur mantenendo in stretti limiti le spese cui sono stati sottoposti i produttori e i conferenti in questi anni.

Per quanto riguarda l'altro obbiettivo, quello del prezzo, mi pare che le cifre ufficiali siano più efficaci delle nostre parole, perché, se in tre anni (durante i quali la congiuntura economica del nostro paese non è stata favorevole) questo prodotto ha avuto la possibilità, in regime di libera concorrenza e libero commercio, di più che raddoppiare il suo prezzo (150 per cento rispetto al prezzo del 1962, quando intervenne la sentenza della Corte Costituzionale), non si vede alcuna convenienza, dal punto di vista economico, di procedere all'approvazione di siffatto disegno di legge. Noi stiamo quindi discutendo inutilmente per la salvaguardia di un prezzo minimo per un prodotto che di salvaguardia non ha alcun bisogno.

La verità è che in tutti questi anni s'è stabilito in provincia di Reggio Calabria, attraverso il consorzio del bergamotto, un monopolio che si manifesta come strumento di influenza non solamente economica, ma anche politica, il che non è più tollerabile. Essa viene esercitata da pochi uomini che dirigono il consorzio, soprattutto nel comune di Reggio Calabria, dove la gran parte della produzione si svolge. Costoro hanno creato una situazione soffocante nelle strutture agricole, che impedisce anche il rinnovamento dei vecchi impianti ed il loro allargamento. Cosicché l'andamento economico di una produzione pur così pregiata non ha sollecitato assolutamente gli agricoltori – che poi sono

anche industriali o commercianti per gran parte – ad un maggiore sviluppo, in collaborazione con il consorzio; il quale del resto ha impedito non solo ai coltivatori, ma all'intera economia della zona di poter progredire.

E non è senza significato che in questo settore, dove i coloni hanno sempre avuto la parte più importante per lo sviluppo della produzione del bergamotto, fino a qualche anno fa ad essi si desse il 20 per cento della produzione, restando a loro carico quasi tutte le spese.

Credo sia arrivato il momento di esaminare queste cose con più attenzione. Credo che non vi sia alcuna utilità economica o sociale perché si ripristini un ammasso obbligatorio che si è dimostrato, non solo in linea di principio, ma anche in concreto, non utile, anzi addirittura dannoso allo sviluppo economico e sociale della zona.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero esprimere il mio parere contrario alla pregiudiziale Miceli. Non ripeterò le ragioni che hanno spinto il Governo a presentare il disegno di legge, sufficientemente illustrato nelle premesse dell'onorevole Pala e ricordate attraverso l'intervento dell'onorevole Miceli. Il disegno di legge, già presentato nella passata legislatura e modificato dalla competente Commissione delle due Camere, era quasi giunto alla sua approvazione definitiva. Il suo *iter* venne interrotto con il termine della legislatura stessa.

Vorrei ora ricordare agli onorevoli colleghi alcuni dati di carattere obbiettivo: il bergamotto viene coltivato nella provincia di Reggio Calabria, su una superficie di circa 3.200-3.300 ettari, ed ha una produzione che interessa per l'80 per cento piccole aziende dell'estensione massima di due ettari. Infatti, tra tutte le aziende interessate alla produzione di bergamotto, il 15 per cento arriva ad una estensione di 5 ettari; il 4 per cento fino a 10 ettari, e solo l'uno per cento ad una superficie maggiore. Questi dati sono molto importanti, perché dimostrano plasticamente come vi sia una miriade di piccoli produttori disseminati in questi 3.300 ettari.

MICELI. Bisogna precisare ai componenti la Commissione che un ettaro a bergamotto vale dai 20 ai 30 milioni.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Questo dimostra tuttavia che si tratta di piccole unità terriere.

È opportuno richiamare alla memoria quanto accadeva prima che fosse costituito il consorzio, attraverso il libero giuoco di mercato – lo ricordiamo nella relazione – nell'economia della provincia di Reggio Calabria. Durante i 26 anni di esistenza del consorzio sono state, invece, sempre evitate le crisi ricorrenti che prima di tale periodo mettevano in serie difficoltà i piccolissimi produttori, particolarmente per effetto di manovre speculative.

Altri dati di carattere economico riguardano la media del valore e il valore globale medio della produzione. Questo oscilla, a seconda delle annate, fra i tre e i quattro miliardi di lire. È una produzione che in una provincia come quella di Reggio Calabria ha la sua importanza, incidendo sulla sua economia; anzi rappresenta per l'agricoltura della zona un elemento fondamentale. La produzione del bergamotto interessa peraltro non solo gli agricoltori del settore, ma anche altre categorie che da essa traggono il loro lavoro.

L'articolo 41 della Costituzione sancisce – è vero – che « l'iniziativa economica privata è libera »; e se esso si fermasse a questo solo concetto, potremmo anche essere d'accordo con la tesi che qui è stata sostenuta della incostituzionalità del consorzio obbligatorio; ma l'articolo 41 – è ben noto – dice anche che l'iniziativa economica privata « non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ». Il nostro compito è quindi di costatare, sopratutto facendo riferimento alle esperienze fatte prima che esistesse il consorzio, se lasciando libera l'iniziativa privata, essa si sia svolta in contrasto con l'utilità sociale, e se si può considerare utilità sociale la tutela di questo numero elevato di piccoli produttori.

L'onorevole Miceli ha fatto cenno al terzo comma dell'articolo 1 della Costituzione: « La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ».

Vi è poi la già ricordata sentenza della Corte Costituzionale del 1962. Noi presupponiamo la conoscenza da parte di tutti i membri della Commissione sia del decreto legge 3 febbraio 1936, sia del decreto ministeriale 29 maggio 1946, sia della legge di conversione 22 aprile 1936, che in tre brevissimi articoli sanciscono quanto è stato oggetto di impugnativa davanti alla Corte Costituzionale, essendo in contrasto con le indicazioni proprio del secondo, ma soprattutto del terzo comma dell'articolo 41, dove si parla di una

utilità sociale, che non era certo dimostrata attraverso il sintetico contenuto di questi provvedimenti, né regolata secondo le indicazioni del terzo comma (che parla di programmi, di controlli, e di tutta una serie di motivi atti a regolare in un certo modo quest'attività economica pubblica).

Della sentenza della Corte Costituzionale, n. 54 del 5 giugno 1962 desidero ricordare le conclusioni che suonano esattamente così: « Secondo l'ordinanza di rinvio, le norme impugnate, disponendo l'obbligo del deposito dell'essenza del bergamotto, ed il divieto di ogni vendita al pubblico che non sia effettuata tramite il consorzio provinciale di Reggio Calabria, sono in contrasto con l'articolo 41 della Costituzione, in quanto tale norma stabilisce il principio della libertà dell'iniziativa economica privata.

« In questa sua letterale formulazione, la questione si presenta impostata in relazione al primo comma dell'articolo 41, il quale invece – secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale – va considerato nel suo complesso, vale a dire con l'indispensabile riferimento agli altri due commi, ed in particolare al terzo.

« Non vi è dubbio che il principio della libera iniziativa privata sia nettamente fermato nel primo comma dell'articolo 41, però con i limiti fissati dal secondo e terzo comma, in forza dei quali la iniziativa privata " non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ". L'attività economica pubblica e privata può essere indirizzata e coordinata a fini sociali mercé programmi e controlli determinati dalla legge.

« Se si tien presente, d'altra parte – continua la sentenza della Corte – che per quanto riguarda in genere il conferimento obbligatorio dei prodotti, la Corte costituzionale ha riconosciuto trattarsi di una misura di direzione pubblica dell'economia, rientrando fra quelle consentite dall'articolo 41, la soluzione della questione dipende appunto dallo stabilire se le limitazioni che le norme impugnate apportano alla libera iniziativa dei produttori di bergamotto, siano tali da potersi qualificare come conformi alle disposizioni del terzo comma dell'articolo 41.

« La Corte infatti ritiene che la finalità sociale non possa escludersi in via di principio, ed in vista del carattere particolare o localmente limitato della categoria di prodotti economici. Cioè ogni dimensione va valutata in relazione all'ambiente cui si riferisce: non è detto, perché si tratta soltanto di 3 mila ettari, che la questione non rivesta interesse economico e sociale ». Questa è l'opinione della Corte Costituzionale, la quale ritiene che « anche una produzione limitata e relativa a prodotti di non largo consumo, possa avere apprezzabili riflessi sull'economia generale, ed assumere quel carattere più o meno intenso di socialità, idoneo a giustificare l'intervento direttivo e coordinatore della legge.

« Il contrasto delle norme impugnate con l'articolo 41 è invece da ravvisarsi nella non corrispondeza di esse al principio della riserva di legge, nei termini in cui essa è disposta al terzo comma del detto articolo ».

« Una grave limitazione invero alla libera iniziativa economica privata – tale da inibire in sostanza ogni libera disponibilità del prodotto – è stata disposta dalla legge impugnata, non soltanto senza la minima specificazione di indirizzi e di programmi, ma senza indicazione alcuna di dati attraverso i quali si manifestino in qualche modo i fini di utilità sociale ed i criteri ai quali la legge stessa si sarebbe ispirata ».

Questa è la parte essenziale della sentenza della Corte. Quindi ci pare di poter osservare che, se nel provvedimento proposto dal Governo si riscontra, in difformità ai precedenti provvedimenti impugnati di fronte alla Corte Costituzionale, l'esistenza di elementi che attestano la presenza di indirizzi e di programmi, di dati e di modalità atti a dimostrare i fini di utilità sociale, non si possa non concludere che le norme inserite nel disegno di legge rientrano perfettamente nello spirito dell'articolo 41 della Costituzione.

Per quanto poi si riferisce all'articolazione del disegno di legge, noi siamo a disposizione per poterla adattare nel miglior modo possibile alle effettive esigenze richieste dalla produzione e dall'economia della zona; ed ogni utile suggerimento – che non contrasti con i fini fondamentali della legge – potrà essere discusso.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Miceli se ha inteso proporre sul disegno di legge una formale pregiudiziale a norma dell'articolo 89 del Regolamento.

MICELI. Insisto sulla mia proposta di inaccettabilità del provvedimento, perché mancante dei requisiti richiesti dall'articolo 41 della Costituzione.

Desidero precisare che il sottosegretario ci ha abbondantemente illustrato i precedenti e il significato dell'articolo 41, ma non ha spiegato come, in questo disegno di legge, si sia inteso rispettare il terzo comma dell'ar-

ticolo suddetto, che la sentenza della Corte Costituzionale già aveva invocato per motivare la sua dichiarazione di incostituzionalità.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, desidero che lei mi formuli una proposta precisa, alla stregua dei canoni regolamentari, per sottoporla, se del caso, al voto della Commissione.

MICELI. Il sottosegretario ha messo in rilievo che la produzione del bergamotto è circoscritta territorialmente. Noi non ci siamo affatto preoccupati di questo perché anche una zona limitata – e questo è forse il caso di Reggio Calabria – quando comprende tre mila ettari e importa 3 miliardi e 600 milioni di produzione lorda vendibile, ha sempre un peso notevole.

Parliamo principalmente di finalità sociali, riferendoci all'indirizzo da dare alla produzione, che interessa moltissima gente (proprietari, raccoglitori, coloni, industriali, esportatori), ma abbiamo anche detto che per invocare l'articolo 41 della Costituzione, si richiede l'esposizione di un programma.

L'onorevole sottosegretario ci ha detto che per giudicare della necessità di questo provvedimento basta rifarsi a quanto è successo nei 26 anni in cui in cui ha funzionato il consorzio obbligatorio.

Ma dovremmo anche paragonare quanto accaduto in questi 26 anni con quanto accaduto precedentemente, e cioè crisi ricorrenti che poi, in 26 anni, si sono stabilizzate. Il fascismo ha stabilizzato anche molte altre crisi, nel senso che vi ha messo una pietra sopra. E chi poteva allora discutere delle condizioni diverse e migliori che si potevano ottenere sbloccando e liberalizzando il commercio? Non è detto quindi che quello fosse il metodo migliore ed è per questa ragione che quel periodo di 26 anni non può essere considerato ai fini della determinazione dell'utilità pubblica. Ma, anche se si potesse dimostrare la utilità pubblica di quella norma, questo non ci esime dall'esporre un programma.

Nel mio precedente intervento, che forse non è stato chiaro, io dicevo che dobbiamo assolvere al dovere di indicare un programma, dovere che non può certo essere considerato assolto con l'inserzione nell'articolo 1 del disegno di legge delle sole parole « allo scopo di tutelare la produzione del bergamotto, nell'interesse economico generale della zona dove si pratica tale coltura ».

Noi proponiamo ciò perché, se così fosse, l'articolo 41 della Costituzione sarebbe sempre rispettato, introducendo una frase generica che parlasse di uno scopo di tutela della produzione e dell'interesse economico. Ciò potrebbe avvenire anche per i concimi della Montecatini! Basterebbe infatti introdurre queste due righe e tutto andrebbe a posto: ma nel caso della Montecatini non basterebbero due pagine di dimostrazione! Nel caso del bergamotto noi chiediamo che non si pretenda di indicare un programma con poche stereotipate parole.

È per questi motivi che noi chiediamo che si ponga ai voti la mia proposta, basata sul fatto che la Commissione ritiene che questo disegno di legge non risponde ai dettati dell'articolo 41 della Costituzione. Quindi la Commissione deve decidere di riaffidarlo ad una rielaborazione di parte del Governo, non già di respingerlo, perché il Governo lo adegui all'articolo 41 della Costituzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Miceli ha dunque sollevato una pregiudiziale.

A termini di regolamento, due soli deputati, compreso il proponente, potranno parlare in favore e due contro.

Il sottosegretario Antoniozzi ha cercato di dare tutti i chiarimenti richiesti dall'onorevole Miceli circa la legittimità costituzionale del provvedimento.

Il collega Miceli però, evidentemente, non ritiene sufficienti tali chiarimenti ed insiste nella sua pregiudiziale.

Io mi limiterò a far osservare al collega Miceli che è il provvedimento nel suo insieme che programma la disciplina della produzione e del mercato del bergamotto; il programma cioè lo si deve ricavare da tutto il disegno di legge, e non dal solo articolo 1.

L'onorevole Miceli ha chiesto un programma più preciso e più ampio; ha detto cioè che l'articolo 1 non precisa sufficientemente il programma e propone pertanto di rinviare il disegno di legge al Governo perché lo precisi meglio.

PALA, *Relatore*. Parlo contro la pregiudiziale. Sono sorpreso della difesa dell'iniziativa privata fatta dall'onorevole Miceli, ma soprattutto sono sorpreso dal fatto che egli ponga una questione di principio proprio in rapporto all'articolo 41 della Costituzione, questione che non fu posta quando, nella precedente legislatura, si discusse dello stesso disegno di legge.

La tesi dell'onorevole Miceli è, se così posso esprimermi, la strumentalizzazione della tesi, ben più vera e sincera, espressa dall'onorevole Fiumanò in termini molto chiari e di merito.

Dice infatti l'onorevole Fiumanò: noi ci siamo battuti in difesa di un settore particolare, quello dei coloni; tale battaglia l'abbiamo vinta per mezzo di altre leggi che non sono quelle dell'obbligatorietà dell'ammasso, e quindi non abbiamo interesse a che sia approvata questa legge sul bergamotto.

Sul piano tracciato dall'onorevole Fiumanò posso discutere, ma non su quello del suo collega Miceli.

Per questo dicevo che il richiamo ai principi costituzionali è puramente strumentale; esso serve a difendere la vera tesi di merito. Tanto più che nella passata legislatura l'onorevole Miceli non sollevò tali obiezioni di costituzionalità. L'onorevole Miceli potrà sempre dire di aver cambiato opinione, ed io posso dargli atto di questo.

Ma dobbiamo andare molto cauti con queste eccezioni di incostituzionalità, proprio a tutela degli interessi dei produttori. Difatti, la categoria che si è battuta, fino a questo momento, contro questa legge non è certo quella dei produttori, ma quella degli speculatori che, in assenza del consorzio, hanno, o possono avere, un motivo per aumentare i loro guadagni.

Vi è certamente oggi una convergenza, seppure casuale, di interessi di coloro che sono per la completa libertà di un consorzio, che vogliono non obbligatorio, ed i produttori che hanno visto, in questi ultimi tre anni, aumentare il prezzo del prodotto.

La nostra responsabilità è di vedere quali siano le cause di questo aumento; se sono date dalla obbligatorietà dell'ammasso oppure da altri fattori, quali, ad esempio, la diminuzione della produzione e l'espansione del mercato di consumo; perché se realmente scopriamo che l'aumento del prezzo è dovuto soltanto alla assenza dell'obbligatorietà dell'ammasso, nessuno più di me, o di qualsiasi legislatore intelligente, avrebbe interesse a imporre un tipo di controllo dell'ammasso che sia contrario agli interessi della zona che abbiamo individuato.

Andiamo quindi a vedere se effettivamente questo aumento del prezzo è dovuto alla mancanza del consorzio, o meglio, più specificamente, al fatto che non esisteva l'obbligatorietà dei conferimenti.

Sono in possesso di alcuni dati che tutti i colleghi potranno approfondire.

PRESIDENTE. Credo che sia opportuno limitarsi, per il momento, all'argomento della pregiudiziale. Poi esamineremo il merito dell'argomento.

PALA, *Relatore*. Rimanendo nell'ambito della pregiudiziale, non posso che ripetere che, a mio giudizio, la tesi espressa dall'onorevole Miceli è puramente strumentale e che la discussione va piuttosto impostata sul piano delineato dall'onorevole Fiumanò. Sono, in definitiva, contrario alla proposta di rinviare al Governo il disegno di legge.

FIUMANÒ. Sono d'accordo sulla pregiudiziale sollevata dall'onorevole Miceli, ma devo rilevare che l'onorevole Pala mostra di non aver letto il resoconto stenografico della discussione svoltasi sullo scorcio della passata legislatura, in quanto l'onorevole Miceli non partecipò alla seduta del 31 gennaio 1963. In occasione della prima discussione del disegno di legge sulla disciplina dell'ammasso obbligatorio, nel 1963, fui peraltro io stesso a sollevare la questione, anche se dissi che altri motivi ci consigliavano di soprassedere, come ho già detto.

A pagina 904 del resoconto stenografico della seduta della Commissione agricoltura del 31 gennaio 1963 è espresso il mio parere in merito. Infatti si legge che « il disegno di legge non corrisponde esattamente né ai principî di costituzionalità, né a tutte le esigenze sociali che pur sarebbe stato possibile prevedere e sodisfare con suddetto provvedimento ».

PALA, *Relatore*. Queste sono le riserve che l'opposizione fa sempre a qualsiasi legge presentata dalla maggioranza; non si tratta di una pregiudiziale.

FIUMANÒ. Del resto, l'onorevole sottosegretario nella sua replica non ci ha dimostrato come siano rispettati i fini sociali, cui fa riferimento la seconda parte dell'articolo 41 della Costituzione. Noi oggi contestiamo questi fini economici e sociali. Ho cercato di contestarli quando mi sono riferito ai due obiettivi principali da realizzare: difesa della qualità e del prezzo.

È chiaro che l'eccezione sollevata dall'onorevole Miceli fa riferimento non solo al programma, ma anche ai fini sociali che il provvedimento dovrebbe conseguire nel rispetto della seconda parte dell'articolo 41 della Costituzione. I fini della difesa del prezzo e della qualità si possono raggiungere egualmente mantenendo le attuali condizioni, senza ricorrere al regime dell'ammasso obbligatorio.

Circa il problema del prezzo, l'esperienza ci dimostra che nessuna difesa del prezzo può derivare in maniera efficace da questo disegno di legge.

Infatti è risultato che quando vi era l'ammasso obbligatorio il prezzo si è mantenuto negli ultimi anni intorno alle 13.000 lire, inferiore a quello mantenuto, pur con le difficoltà congiunturali, negli ultimi tre anni. Ora il prezzo del bergamotto è passata da 13.000 a 30.000 lire!

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è contrario alla pregiudiziale proposta dall'onorevole Miceli, proprio per le medesime ragioni, ma capovolte, su cui si sono fondate le considerazioni dell'onorevole Miceli.

Noi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge ampiamente articolato, che risponde al disposto costituzionale, con specifico riferimento alla sentenza del 5 giugno 1962, n. 54, della Corte Costituzionale, la quale dichiarò l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nel decreto-legge 3 febbraio 1936, numero 278, e nella legge di conversione 23 aprile 1936, n. 829, ma non disconosceva il fatto che i conferimenti obbligatori di prodotti siano, in genere, compatibili con i precetti costituzionali, qualora vi fossero interessi sociali che li giustificassero.

L'articolo 1 del disegno di legge è il primo di una serie di articoli nei quali si prevede proprio la programmazione e la regolamentazione nella produzione del bergamotto per il raggiungimento di quei fini sociali, cui si riferisce la sentenza della Corte Costituzionale. Proprio attraverso il confronto dei due provvedimenti, si ha la sensazione che il disegno di legge in esame è questa volta molto bene articolato. Basterebbe a questo proposito ricordare quanto disposto dagli articoli 2, 3, 4 e 5 circa la regolamentazione delle modalità del conferimento, delle analisi e della valutazione del prodotto a garanzia dei conferenti.

MICELI. Questa è disciplina, non è un programma che giustifichi la disciplina!

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Neppure l'argomento che le crisi dei 26 anni precedenti si riferivano al periodo fascista può essere valido.

Il decreto-legge impugnato in sede costituzionale risale al 3 febbraio 1936, quindi a circa sette anni prima della fine del fascismo, mentre il periodo di vita del consorzio è continuato per 19 anni dopo la fine del fascismo.

Il Governo in ogni modo è contrario all'accoglimento della pregiudiziale dell'onorevole Miceli.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, insiste sulla sua proposta?

MICELI. Insisto senza motivarla ulteriormente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta pregiudiziale dell'onorevole Miceli, non accolta né dal Governo né dal relatore.

(*Non è approvata*).

Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PALA, *Relatore.* Come ho osservato prima, le argomentazioni riguardanti l'articolo 41 della Costituzione, anche per i motivi esposti dall'onorevole sottosegretario, ritengo siano infondate.

Credo che quello che ha determinato un cambiamento di posizioni da parte dei colleghi comunisti di questa Commissione sia non tanto la questione di principio che già nella precedente legislatura era stata tranquillamente superata con la presentazione di emendamenti concordati, quanto la partecipazione agli organi del consorzio dei rappresentanti dei coloni e dei compartecipanti.

Il problema fondamentale è quello posto dall'onorevole Fiumanò, relativo agli anni in cui il consorzio, funzionando praticamente come consorzio volontario, ha raggiunto risultati positivi tanto che allo stesso è stato conferito l'80 per cento del prodotto (non so se questo risulta all'onorevole Fiumanò).

In questi due anni in cui gli onorevoli colleghi della Commissione hanno modificato il loro parere, che cosa è successo di nuovo?

È successo semplicemente che il prezzo dell'essenza di bergamotto è aumentato. Pertanto, a mio parere la discussione dovrebbe vertere su questo punto: considerare se l'aumento del prezzo sia dovuto alla mancanza di una disciplina di ammasso obbligatorio, ovvero ad altre cause, del tutto estranee alla presenza del consorzio obbligatorio.

A mio avviso, bisogna tenere in considerazione alcuni elementi fondamentali. Il primo è di carattere obiettivo: nel periodo in cui mancava il consorzio o, meglio, in cui il consorzio non aveva i poteri di rendere obbligatorio l'ammasso, il mercato del bergamotto ha registrato degli alti e bassi dovuti all'interferenza degli speculatori. Questo è un fatto incontestabile. Riferendomi alle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario Antoniozzi, il fenomeno prescinde dal periodo fascista, ma è puramente economico; pertanto, mi astengo dal citare il decreto Gullo, che ha consolidato questa potestà dei consorzi.

Un altro elemento da considerare – io sono disposto anche a rivedere le mie cifre, qualora non corrispondano a verità – riguarda la

produzione. Nell'anno 1960 la produzione ha toccato il massimo, mai raggiunto negli anni precedenti, tanto è vero che l'essenza esportata fu di quintali 2.048. È da notare che il quantitativo dell'essenza esportata, oltre ad essere un dato facilmente reperibile perché risulta dalle pubblicazioni a cura del Ministero del commercio con l'estero, è un indice estremamente indicativo, perché riguarda il 96 per cento della produzione, cioè la quasi totalità. Negli anni successivi al 1960, l'esportazione di essenza di bergamotto è diminuita a quintali 1.702 per il 1961, 1.738 per il 1962, 1.873 per il 1963. Un altro dato obiettivo e incontestabile, dunque, è che la diminuzione della produzione ha indubbiamente influito sull'aumento del prezzo.

Bisogna considerare inoltre l'allargamento dell'area di consumo. Il bergamotto costituisce una essenza che serve esclusivamente per produrre profumi. Il mercato dei profumi è legato ad un certo sviluppo economico, non soltanto del nostro paese, ma soprattutto di altri paesi. Poiché si è verificato un aumento della richiesta di bergamotto, questo fattore, congiunto alla diminuzione della produzione, non poteva che causare l'aumento del prezzo del prodotto. Quindi, nella misura in cui l'aumento di prezzo è dovuto a situazioni di mercato, è imprudente (direi quasi criminale) uccidere o mortificare lo strumento che serviva invece a regolare il mercato (il consorzio ha infatti l'effettiva capacità di regolare il mercato), favorendo il rischio di cadere in una situazione in cui ha libero giuoco la speculazione.

Per questi motivi, io ritengo che le osservazioni fatte dai colleghi in questa sede, nonché quelle avanzate nella precedente legislatura (che riguardavano in particolare la difesa di un ristretto settore della produzione, cioè gli interessi dei coloni a partecipare alla gestione del consorzio o ad avere la disponibilità immediata del prodotto) non sono sufficienti a farci cambiare giudizio sulla opportunità del presente disegno di legge, che deve interessare non solo i coloni ed i produttori, ma tutti coloro che di questa attività vivono, e che costituiscono la maggior parte degli operatori e dei lavoratori della provincia di Reggio Calabria. Pertanto, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo originale.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero ribadire le considerazioni precedentemente esposte, invitando la Commissione a procedere nello esame del disegno di legge.

MICELI. Chiedo al Presidente di accordare un breve rinvio, per consentire la elaborazione di emendamenti.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che è accordato un breve periodo di tempo per la formulazione e la presentazione degli emendamenti.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12,15.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI